Codice A1817B

D.D. 24 febbraio 2021, n. 483

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n.20/2021 per la realizzazione di interventi in sponda sinistra del torrente San Giovanni e il mantenimento di passerella pedonale sul rio Sant'Anna in Comune di Verbania (VB) Richiedente: Comune di Verbania



ATTO DD 483/A1817B/2021

DEL 24/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n.20/2021 per la realizzazione di interventi in sponda sinistra del torrente San Giovanni e il mantenimento di passerella pedonale sul rio Sant'Anna in Comune di Verbania (VB)

Richiedente: Comune di Verbania

Con pec del 11/02/21 (ns prot. 7164 del 12/02/2021) il Comune di Verbania ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 per la realizzazione di interventi in sponda sinistra del torrente San Giovanni e per il mantenimento di passerella pedonale sul rio Sant'Anna, rientranti nell'ambito dei "Lavori di riqualificazione spondale del torrente San Giovanni" in Comune di Verbania (VB).

All'istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali firmati digitalmente dal Geol. P. Millemaci, dal dott. F. Breganni e dal dott. M. Morra di Cella in base ai quali sono previsti:

- la sostituzione parziale di mantellata in sponda sinistra del torrente San Giovanni con posa di geostuoia e rete metallica;
- il taglio selettivo della vegetazione ripariale;
- la realizzazione di una serie di accessi al corso d'acqua e di una pista di accesso/manutenzione all'intera area spondale con il mantenimento della passerella pedonale sul rio Sant'Anna.

L'Amministrazione comunale di Verbania (VB) con deliberazione della Giunta Comunale n.127 in data 15/05/20 ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

A seguito di sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, così come integrati con nota ns prot. 9754 del 24/02/2021, la realizzazione degli interventi in argomento e il mantenimento della passerella sono ritenuti ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente San Giovanni e del rio Sant'Anna.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 23/2008;
- DGR n. 24-24228 del 24/03/1998:
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- art. 59 della LR 44/00;
- LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- Regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;
- LR 37/2006 e smi;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Verbania, al mantenimento della passerella pedonale sul rio Sant'Anna e all'esecuzione degli interventi sulla sponda sinistra del torrente San Giovanni, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei files dei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente controfirmati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- gli interventi devono essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata o pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali

variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il referente Ing. Massimo DI BARI

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) Firmato digitalmente da Mauro Spano'